

ogni effetto di legge pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni».

Questa prima parte è accettata dal Governo e dalla Commissione.

(È approvata).

Metto a partito la seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Frontini così concepita: «La mancata partecipazione di qualcuno di essi alle operazioni, determinata da minacce o violenze accertate giudiziariamente, sarà causa di nullità della votazione».

Questa parte non è accettata né dal Governo né dalla Commissione.

(Non è approvata).

Resta il secondo emendamento dell'onorevole Frontini:

«Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, si procede per citazione direttissima».

Questo emendamento è accettato dal Governo e dalla Commissione. Lo metto a partito.

(È approvato).

Art. 51.

«Il segretario del seggio è scelto, in precedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale, nelle categorie seguenti:

1°) i cancellieri, i vice-cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari, e i sostituti segretari degli uffici giudiziari del collegio;

2°) i notai aventi residenza nel collegio;

3°) i segretari comunali che prestano servizio nei comuni del collegio;

4°) gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere.

«La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

«Il segretario dev'essere remunerato dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire venti se vi abita, e, in caso diverso, ha diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai vice-cancellieri di tribunale di prima classe.

«Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico».

L'onorevole Persico propone che dopo il numero 3, si aggiunga un numero 4, così concepito:

«4°) gli ufficiali giudiziari addetti agli uffici giudiziari esistenti nel collegio».

L'onorevole Persico ha facoltà di svolgere quest'emendamento.

PERSICO. Ho creduto opportuno, anche per soddisfare ad un voto ripetutamente fatto dalla classe degli ufficiali giudiziari, di aggiungere, prima degli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere, gli ufficiali giudiziari addetti agli uffici giudiziari esistenti nel collegio. Questa disposizione varrà soprattutto per i grandi centri, perchè nei piccoli comuni gli ufficiali giudiziari sono spesso occupati per le notifiche di atti, di proteste e diffide, che si riferiscono alle elezioni, mentre nelle grandi città, essendo più numerosi, possono utilmente adempiere questo ufficio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Terzaghi.

TERZAGHI, *della Commissione*. A nome della Commissione, salve le dichiarazioni del relatore, propongo che ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 51 sia fatta una modificazione.

Questi numeri portano la dizione «collegio» mentre invece deve dirsi «circoscrizione», perchè se si dicesse collegio si potrebbe intendere tutta l'Italia.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Persico, lo prego di ritirarlo. Il numero 4 dell'articolo 51 parla degli elettori che sappiano leggere e scrivere ed è supponibile che anche gli ufficiali giudiziari sappiano leggere e scrivere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. La Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare quest'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Persico, mantiene il suo emendamento?

PERSICO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

Metto a partito la prima parte dell'articolo 51 con la sostituzione della parola «circoscrizione» alla parola «collegio», secondo la proposta fatta dall'onorevole Terzaghi a nome della Commissione, e cioè:

«Il segretario del seggio è scelto, in precedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:

1°) i cancellieri, i vicecancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari, e i so-